

## REGOLAMENTO (CEE) N. 4024/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a Dieci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1 e l'articolo 84, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli MCS<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2297/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il meccanismo complementare agli scambi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è stato messo in atto dal regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3952/86<sup>(4)</sup>: che è necessario prevedere, in base al bilancio di previsione dei prodotti lattiero-caseari per il 1988 di cui all'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la fissazione di massimali indicativi per le importazioni in Spagna dalla Comunità a Dieci e che è inoltre necessario frazionare o ripartire i quantitativi «obiettivo» per il 1988;

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2159/87<sup>(6)</sup>, prevede che la domanda di titolo MCS possa essere ritirata se, in seguito all'applicazione della percentuale unica di riduzione, il titolo è valido soltanto per un quantitativo ridotto; che nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari vengono sempre presentate numerose domande, in particolare per determinate categorie dei formaggi; che il ricorso fatto alla possibilità di ritirare la domanda di titolo perturba il funzionamento del meccanismo suindicato; che occorre pertanto eliminare questa possibilità e mantenere l'obbligo di utilizzare il titolo MCS anche per i quantitativi che risultino inferiori a quelli richiesti e che è quindi opportuno prolungare il periodo di validità del titolo suddetto;

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

(2) GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.

(3) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, p. 28.

(4) GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 49.

(5) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

(6) GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 30.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 606/86 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, l'anno «1987» è sostituito dall'anno «1988».

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 2*

1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1988, i quantitativi «obiettivi» di cui all'articolo 84 dell'atto di adesione sono frazionati come segue:

a) per quanto riguarda il latte e la crema di latte della voce 0401 e delle sottovoci 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 51, 0403 90 53, 0403 90 59, 0404 10 91, 0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 31, 0404 90 33 e 0404 90 39 della nomenclatura combinata, in presentazione diverse da imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:

— gennaio 1988:	30 000 t,
— febbraio 1988:	30 000 t,
— marzo 1988:	20 000 t,
— aprile 1988:	12 000 t,
— maggio 1988:	8 000 t,
— giugno 1988:	5 000 t,
— luglio 1988:	5 000 t,
— agosto 1988:	5 000 t,
— settembre 1988:	8 000 t,
— ottobre 1988:	15 000 t,
— novembre 1988:	30 000 t,
— dicembre 1988:	30 000 t;

b) per quanto riguarda gli altri prodotti, la frazione è pari ad un dodicesimo al mese.

2. Inoltre, per quanto riguarda i formaggi della voce ex 0406 della nomenclatura combinata, il quantitativo «obiettivo» di cui all'articolo 84 dell'atto di adesione è ripartito per categoria.